

FONDAZIONE “ISTITUTO DI RICERCA PEDIATRICA CITTÀ DELLA SPERANZA” –

ENTE DEL TERZO SETTORE

STATUTO

Articolo 1 – Costituzione

1.1 È costituita la Fondazione denominata “Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza – Ente del Terzo Settore” o in forma abbreviata “IRP Città della Speranza ETS”, con sede in Padova, presso l’indirizzo risultante dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell’art. 48, comma 1, D.lgs. 117/2017 (di seguito anche: “Fondazione” o IRP).

La Fondazione ha l’obbligo di utilizzare la locuzione “Ente del Terzo Settore” o l’acronimo “ETS” in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell’attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.

1.2 La Fondazione IRP risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione di partecipazione.

1.3 La Fondazione IRP ha una durata illimitata.

Articolo 2 – Delegazioni e Uffici

2.1 Delegazioni e uffici potranno essere costituiti in via eccezionale anche fuori del territorio della Regione Veneto, sia in Italia che all’estero, onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa, senza che ciò comporti modifica statutaria, ma con obbligo di comunicazione agli uffici competenti nei termini di legge.

Articolo 3 – Scopi, finalità e attività di interesse generale

3.1 La Fondazione IRP è apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro, neppure indiretto e non può distribuire utili. Opera perseguendo esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento in via principale delle seguenti attività di interesse generale:

- la ricerca scientifica di particolare interesse sociale ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera h) del D.lgs. 117/2017;
- formazione universitaria e post-universitaria ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera g) del D.lgs. 117/2017;

- organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera i) del D.lgs. 117/2017;
- erogazione di denaro, beni o servizi ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera u) del D.D.lgs.117/2017, in coerenza con le proprie finalità istituzionali e nell'ambito di attività di interesse generale.

Scopo della Fondazione è:

- a) promuovere e sostenere attività di ricerca scientifica, didattica e formativa nel campo della medicina e delle patologie pediatriche, con particolare attenzione alle malattie oncologiche dell'infanzia;
- b) dare ospitalità a tutte le attività di studio, ricerca (clinica, epidemiologica, traslazionale e di base) e diagnostica avanzata prioritariamente dedicate alle patologie proprie del bambino, in primo luogo a quelle che si svolgono presso il Dipartimento Didattico-Scientifico-Assistenziale Integrato Salute della Donna e del Bambino dell'Azienda Ospedale Università di Padova e presso il Dipartimento Universitario per la Salute della Donna e del Bambino dell'Università degli Studi di Padova, comprendendo sia le funzioni didattico-scientifiche sia quelle di diagnostica avanzata sia quelle di medicina traslazionale nell'area pediatrica; tali attività, sebbene rivolte in via prioritaria all'età pediatrica, potranno produrre effetti benefici anche in riferimento ad altre età della vita;
- c) accogliere le altre realtà operanti nel settore della ricerca medico-scientifica, compresa l'imprenditoria biomedica pubblica e privata, al fine di raggiungere un'adequata massa critica della ricerca e creare un insieme di ricercatori unico nel mondo della pediatria in Italia in via prioritaria, senza preclusione per ricercatori di altre specializzazioni, e competitivo con altre istituzioni simili già operanti in Europa e in Nord America.

Nello svolgimento della propria attività la Fondazione dovrà comunque uniformarsi e dare attuazione alla convenzione stipulata in data 6 maggio 2008 tra Fondazione Città della Speranza – onlus ora Ente Filantropico, Azienda Ospedale Università di Padova, Università di Padova e Regione Veneto, con le eventuali successive modifiche e integrazioni.

La Fondazione ha altresì lo scopo di promuovere e favorire le sinergie possibili e i collegamenti, nel rispetto delle prerogative e peculiarità scientifiche e amministrative degli enti titolari dei progetti, tra

tutte le attività svolte al proprio interno, da parte sia di enti pubblici sia di privati, al fine di attuare una concreta e fruttuosa condivisione del patrimonio di conoscenze, potenzialità e progettualità di ogni singolo ente di ricerca. L'attività di promozione di sinergie e collegamenti non comporterà in alcun modo il finanziamento diretto dei progetti di ricerca autonomamente gestiti e finanziati dai diversi enti pubblici e privati di ricerca presenti presso la Fondazione, i quali dovranno svolgersi sulla base di autonome fonti di finanziamento reperite *aliunde*, e tantomeno la copertura di eventuali deficit economici generati dagli stessi. Tale regola non vale per i progetti di ricerca direttamente individuati, promossi e attuati dalla Fondazione stessa.

La Fondazione Città della Speranza – Ente Filantropico assume fin dall'atto costitutivo l'impegno, nei limiti delle proprie disponibilità presenti e future e compatibilmente con le proprie esigenze di gestione, di erogare contributi a favore dell'IRP, sulla base dei bilanci preventivi e consuntivi da questa periodicamente redatti e volti a garantirne l'equilibrio di bilancio.

I contributi della Fondazione Città della Speranza – Ente Filantropico, in applicazione di quanto previsto dalla Convenzione del 6 maggio 2008 ed eventuali successive modifiche e integrazioni, e conformemente al regolamento in materia da adottarsi da parte del Consiglio di Amministrazione, devono intendersi finalizzati esclusivamente alla copertura dei costi generali di gestione dell'IRP, mentre i costi specifici (compresi quelli straordinari) connessi ai progetti di ricerca resteranno a carico dell'Ente/Società titolare del progetto di ricerca.

Art. 4 - Attività diverse

4.1 La Fondazione IRP, previa deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che tali attività diverse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nei limiti delle normative vigenti ed in conformità all'articolo 6 del D.lgs. 117/2017 e successivi decreti attuativi.

4.2 Per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali, la Fondazione potrà tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione o sub-locazione di immobili, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o che comunque possieda o detenga a qualsiasi titolo;
- c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
- d) partecipare ad associazioni, enti, anche in forma societaria, e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione, concorrendo, ove lo ritenga opportuno, alla costituzione di tali soggetti;
- e) promuovere e organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e altri eventi e iniziative idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il pubblico;
- f) erogare premi e borse di studio secondo i criteri generali di innovatività, fattibilità e rigore scientifico, con privilegio per progetti presentati da giovani ricercatori e in base alle regole che saranno stabilite in un apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione;
- g) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori di interesse della Fondazione;
- h) svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività commerciali per le quali sarà tenuta una contabilità separata;
- i) svolgere ogni altra attività idonea o di supporto al perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione.

4.3 Tra le attività necessarie si intendono ricomprese anche le attività di raccolta fondi di cui all'articolo 7 del D.lgs. 117/2017. In particolare, la Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi sotto qualsiasi forma, anche organizzata e continuativa, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità alle previsioni normative. Potrà quindi ricevere da persone, enti pubblici o privati, società o organizzazioni, contributi, lasciti, eredità, donazioni e comunque erogazioni liberali sotto qualsiasi forma, anche destinate a borse di studio da assegnarsi a giovani ricercatori con le modalità regolamentate dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 5 - Patrimonio

5.1. Il patrimonio della Fondazione è composto:

- a) dal Fondo di Dotazione, rappresentato inizialmente dalla dotazione iniziale conferita dal Socio Fondatore, in misura non inferiore a quanto previsto dall'articolo 22 del D.lgs. 117/2017.

Il Fondo di Dotazione costituisce il patrimonio stabile della Fondazione ed è destinato, per la quota minima di legge, a costituire il fondo indisponibile e vincolato ai sensi della citata norma. La parte eccedente tale quota minima può essere destinata, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione, nel rispetto dei principi di corretta gestione patrimoniale e contabile.

Esso è costituito dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità, anche diversamente configurate, impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore Promotore in sede di atto costitutivo, ovvero successivamente, nonché dai Partecipanti o da altri donatori. È incrementabile mediante:

- beni mobili e immobili pervenuti a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- elargizioni di soggetti pubblici o privati con espressa destinazione all'incremento del fondo di dotazione;
- la parte di rendita non utilizzata che, con decisione del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il fondo di dotazione;
- contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di enti territoriali o di altri enti pubblici, con espressa destinazione al fondo di dotazione;

- b) dal Fondo di Gestione, costituito:

- dai contributi, comunque configurati, del Fondatore Promotore e dei Partecipanti;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- dai contributi erogati a sostegno delle attività istituzionali e dai ricavi derivanti da attività accessorie, strumentali e connesse;
- dalle donazioni o disposizioni testamentarie non espressamente destinate al fondo di dotazione;
- dagli utili e avanzi di gestione;

- dai contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di enti territoriali o di altri enti pubblici, senza espressa destinazione al fondo di dotazione.

5.2 Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali lasciti, ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.3 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominati, a fondatori, dipendenti e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento, ai sensi e nelle modalità di cui all'articolo 8, comma 2 del D.lgs. 117/17.

5.4 La Fondazione Città della Speranza – Ente Filantropico, quale Fondatore promotore, si impegna a mettere a disposizione della Fondazione Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza, mediante contratto di locazione, comodato gratuito o altro contratto di godimento, le parti degli edifici in Padova, Corso Stati Uniti, necessarie per lo svolgimento delle attività di quest'ultima.

Articolo 6 – Esercizio finanziario

6.1 L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

6.2 Il Consiglio di Amministrazione è responsabile della predisposizione e dell'approvazione del bilancio di esercizio ("bilancio consuntivo") e del bilancio economico di previsione ("bilancio preventivo") relativi a ciascun esercizio.

Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ed è redatto secondo le disposizioni di legge, le linee guida vigenti e le norme di attuazione di cui agli articoli 13 e 87 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117. Esso deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione, documentando altresì il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse rispetto a quelle di interesse generale.

Il bilancio preventivo rappresenta la pianificazione economica dell'esercizio successivo, informando sulle risorse che si prevede di acquisire (proventi di gestione stimati) e impiegare (oneri di gestione stimati); è un atto di programmazione volto a garantire la sostenibilità dei progetti e delle attività da realizzare.

L'intero iter di predisposizione, esame e approvazione del bilancio di esercizio deve concludersi entro i termini previsti dalla legge per il deposito presso il RUNTS.

Il bilancio preventivo, nonché le eventuali variazioni allo stesso, devono essere approvati in modo da precedere lo svolgimento delle attività, garantendo una pianificazione coerente con i programmi della Fondazione e sostenibile sotto il profilo economico e finanziario.

6.3 Ove ne ricorrano i presupposti o il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, la Fondazione predispone il Bilancio Sociale ai sensi dell'articolo 14 del D.lgs. 117/2017 e delle relative linee guida, da pubblicarsi sul sito internet della Fondazione e da depositarsi presso il RUNTS nei termini di legge; quando è predisposto, il Bilancio Sociale deve essere redatto, esaminato e approvato in modo da consentire il rispetto delle scadenze previste per il deposito annuale al RUNTS.

6.4 Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del D.lgs. 117/2017, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi, a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, sono pubblicati annualmente e mantenuti aggiornati nel sito internet della Fondazione.

Articolo 7 – Membri della Fondazione

7.1 I membri della Fondazione si dividono in:

1. Fondatore Promotore;
2. Partecipanti Fondatori;
3. Partecipanti Sostenitori;
4. Partecipanti Aderenti.

7.2 Il Fondatore Promotore è la Fondazione Città della Speranza – Ente Filantropico (già onlus) che ha contribuito alla dotazione del patrimonio iniziale.

7.3 Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, nonché gli enti pubblici o privati e le altre istituzioni aventi sede in Italia e all'Estero che, condividendo le finalità e lo scopo dell'Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza – Ente del Terzo Settore, contribuiscono alle attività del medesimo e alla realizzazione dei suoi scopi mediante attività, finanziamenti, donazioni a qualsiasi titolo, collaborazioni e protocolli d'intesa.

I Partecipanti, in conformità agli indirizzi del Direttore Scientifico e del Consiglio di Amministrazione, e nel rispetto di accordi, convenzioni e protocolli di intesa fra gli stessi e la Fondazione, contribuiscono allo sviluppo delle attività di quest'ultima, mirando a formare un network di soggetti altamente specializzati e interagenti nel campo della ricerca scientifica.

I Partecipanti contribuiscono altresì alla divulgazione delle attività della Fondazione e alla creazione di consenso politico e sociale nei confronti della ricerca scientifica in generale, e in particolare di quella svolta presso la medesima.

7.4 I Partecipanti si distinguono in Partecipanti Fondatori, Partecipanti Sostenitori e Partecipanti Aderenti, salvo ulteriori suddivisioni e raggruppamenti degli stessi per categorie di attività e modalità di partecipazione alla vita della Fondazione determinate dall'Assemblea dei Partecipanti.

- a. Sono "Partecipanti Fondatori" l'Università degli Studi di Padova, l'Azienda Ospedale Università di Padova, la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e il Consorzio Zona Industriale e Porto Fluviale di Padova, Provincia di Padova, Comune di Padova, I.R.C. S.S., Fondazione Italiana Lotta al Neuroblastoma;
- b. Possono divenire "Partecipanti Sostenitori" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti, nominati tali dal Consiglio di Amministrazione, che contribuiscono agli scopi della Fondazione con attività di particolare rilievo e/o di sostegno e di patrocinio e/o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali, secondo quanto determinato dal Consiglio di Amministrazione.
- c. Possono divenire "Partecipanti Aderenti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante i contributi di cui al primo comma, il cui ammontare è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Le qualifiche di Partecipante Sostenitore e di Partecipante Aderente sono attribuite dall'Amministratore Delegato sulla base dei criteri determinati con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione e durano per il periodo da essa stabilito, salvi i casi di recesso anticipato del Partecipante o di esclusione dello stesso ai sensi dell'art. 8.

7.5 I Partecipanti Fondatori, Sostenitori e Aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali (Libro dei Soci, Libri delle adunanze del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo), facendone richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 8 - Esclusione e recesso

8.1 Il Consiglio di Amministrazione decide, a maggioranza qualificata di cinque membri, in merito all'esclusione di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa, la condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione o con i principi ispiratori dell'attività della Fondazione.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- b) apertura di procedure di liquidazione;
- c) fallimento e/o apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali.

8.2 Il Fondatore Promotore non può essere escluso dalla Fondazione.

8.3 I Partecipanti possono recedere in ogni momento dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni eventualmente assunte.

Articolo 9 - Organi della Fondazione

9.1 Sono Organi della Fondazione:

1. l'Assemblea dei Partecipanti;
2. il Consiglio di Amministrazione;
3. il Presidente e il Vicepresidente;
4. l'Amministratore Delegato;
5. l'Organo di Controllo e Revisione;
6. il Direttore Scientifico;
7. il Comitato Scientifico;
8. lo Scientific Advisory Board.

9.2 Tutte le cariche sopra indicate sono a titolo gratuito, fermo restando l'eventuale rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento dell'incarico o per specifica delibera del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per quanto previsto dagli artt. 13, 15 e 17 nonché per i componenti dell'Organo di Controllo e Revisione, ai quali spetta un compenso per l'espletamento dell'incarico proporzionato all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque determinato secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e deliberato dagli organi competenti della Fondazione.

9.3 Gli Organi della Fondazione, alla scadenza del mandato o in caso di dimissioni dei loro componenti, continuano a esercitare le proprie funzioni fino all'entrata in carica dei rispettivi successori. In caso di cessazione anticipata di uno o più componenti effettivi dell'Organo di Controllo e Revisione, subentrano automaticamente i componenti di riserva, secondo l'ordine determinato in sede di nomina.

9.4 Decade dalla carica il membro di qualsivoglia Organo della Fondazione che non partecipi, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive dell'Organo di appartenenza. La decadenza dalla carica è dichiarata dall'Organo di appartenenza.

9.5 Per essere nominati membri degli Organi della Fondazione occorre essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dal Codice civile.

9.6 Non può essere nominato membro di un Organo della Fondazione e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi.

Articolo 10 – Assemblea dei Partecipanti

10.1 L'Assemblea dei Partecipanti è composta da tutti i membri della Fondazione: Fondatore Promotore; Partecipanti Fondatori; Partecipanti Sostenitori e Partecipanti Aderenti.

10.2 L'Assemblea:

- a) prende visione del bilancio di esercizio approvato dal Consiglio di Amministrazione e della relazione annuale sulla gestione della Fondazione;
- b) può formulare osservazioni sulle attività di ricerca della Fondazione e di raccolta dei fondi per la ricerca, nonché sull'impiego degli stessi;
- c) può proporre modifiche e integrazioni delle categorie di Partecipanti della Fondazione, in coerenza con quanto previsto dall'art. 7.

10.3 È presieduta dal Presidente della Fondazione e da quest'ultimo convocata almeno una volta l'anno.

10.4 L'Assemblea dei Partecipanti si riunisce nel luogo indicato nell'avviso, a seguito di apposita convocazione da parte dell'Amministratore Delegato, che potrà avvenire a mezzo e-mail o p.e.c. o comunque attraverso qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne l'adeguata ricezione, almeno trenta giorni prima della data indicata. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno, sia della prima che dell'eventuale seconda convocazione.

10.5 L'Assemblea dei Partecipanti è validamente costituita, in prima e seconda convocazione, con la presenza del Fondatore Promotore e la maggioranza dei Partecipanti Fondatori, e delibera a maggioranza dei presenti. Ogni membro può farsi rappresentare mediante delega scritta. Ciascun membro può rappresentare sino ad un massimo di due Partecipanti. È ammessa la possibilità che le riunioni si tengano mediante mezzi di tele/videocomunicazione a condizione che tutti i partecipanti

possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere. Verificandosi questi requisiti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e il Segretario.

10.6 Delle adunanze dell'Assemblea dei Partecipanti è redatto apposito verbale, firmato dall'Amministratore Delegato e da un Segretario nominato in apertura di ogni riunione.

Articolo 11 – Consiglio di Amministrazione

11.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da nove membri, scelti tra coloro che hanno esperienza in campo scientifico, medico, legale, economico, di gestione imprenditoriale, o di volontariato civile, di cui:

- cinque nominati dal Fondatore Promotore;
- tre dall'Università degli Studi di Padova, di cui uno in qualità di rappresentante del Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB;
- uno dall'Azienda Ospedale Università di Padova.

Il Consiglio di Amministrazione elegge al proprio interno il Presidente, che ha il compito di regolarne lo svolgimento delle riunioni e il Vicepresidente.

È prevista la partecipazione del Direttore Scientifico al Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, su invito, ogniqualevolta siano in discussione scelte e decisioni riguardanti i finanziamenti scientifici e i programmi di ricerca.

11.2 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- a) emana direttive e indirizza la gestione della Fondazione;
- b) nomina e revoca l'Amministratore Delegato e il Direttore Scientifico;
- c) nomina il Comitato Scientifico, lo Scientific Advisory Board, l'Organo di Controllo e Revisione;
- d) determina, con apposito regolamento, approvato a maggioranza qualificata di cinque membri, i limiti di autonomia e di spesa dell'Amministratore Delegato;
- e) determina, con apposito regolamento, approvato a maggioranza qualificata di cinque membri, la natura dell'incarico del Direttore Scientifico;

- f) su proposta dell'Amministratore Delegato, delibera, a maggioranza qualificata, sugli atti di quest'ultimo concernenti spese e costi superiori ai limiti di cui al punto precedente;
- g) vigila sull'operato dell'Amministratore Delegato e riceve i report trimestrali di quest'ultimo;
- h) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
- i) approva, a maggioranza qualificata di cinque membri, la relazione annuale sulla gestione della Fondazione presentata dall'Amministratore Delegato;
- j) ferme restando le competenze dell'Amministratore Delegato previste dal presente Statuto, può delegare propri componenti a svolgere specifiche attività di direzione e amministrazione, fissando i limiti per l'assunzione dei relativi impegni finanziari e i termini per la rendicontazione delle attività svolte;
- k) approva a maggioranza qualificata di cinque membri il piano triennale delle ricerche presentato dal Direttore Scientifico, previamente vagliato dall'Amministratore Delegato onde verificarne la compatibilità economica e finanziaria;
- l) stabilisce i criteri per l'attribuzione delle qualifiche di Partecipante Sostenitore e di Partecipante Aderente e determina le forme, la misura e le modalità di versamento dei relativi contributi;
- m) nomina, ove ne ravvisi l'opportunità e/o la necessità, il direttore sanitario, il coordinatore scientifico, il direttore amministrativo e altre figure dirigenziali della Fondazione, determinando compiti, qualifica, durata, natura ed eventuale compenso dei rispettivi incarichi;
- n) delibera, a maggioranza qualificata di cinque membri, le modifiche del presente Statuto, sentito l'Organo di Controllo e Revisione;
- o) delibera, sentito il Fondatore Promotore e con l'eventuale autorizzazione della competente Autorità di vigilanza, la fusione della Fondazione con altri enti non commerciali che perseguono gli stessi fini, per conseguire più efficacemente i suoi scopi istituzionali, o l'estinzione della medesima e la devoluzione del suo patrimonio in conformità all'art. 20 del presente Statuto;
- p) approva il Regolamento predisposto dal Direttore Scientifico che determina l'organizzazione e il funzionamento del Comitato Scientifico;
- q) nomina, ove ne ravvisi l'opportunità e/o la necessità, il Comitato Etico, su proposta dell'Amministratore Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre adottare regolamenti interni per disciplinare l'organizzazione, la gestione amministrativa e contabile e ogni altra materia ritenuta necessaria per l'attuazione del presente Statuto.

11.3 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno trimestralmente nel luogo indicato nell'avviso, a seguito di apposita convocazione da parte del Presidente, che potrà avvenire a mezzo e-mail o p.e.c., o comunque attraverso qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne l'adeguata ricezione, almeno sette giorni prima della riunione o tre giorni in caso di motivata urgenza. Può comunque riunirsi ogniqualevolta se ne ravvisi l'opportunità, o a istanza di almeno due componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno, sia della prima che dell'eventuale seconda convocazione.

11.4 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, in prima e seconda convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri e delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, salvo che sia diversamente previsto dal presente Statuto. Ai fini della validità delle adunanze, non si tiene conto dei membri che abbiano giustificato per iscritto la loro assenza, a condizione che partecipi almeno un terzo dei componenti. Le riunioni sono presiedute dal Presidente. In caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente o, in caso di assenza o impedimento o mancata nomina di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano d'età.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono comunque valide - anche se non convocate - quando intervengano, anche per tele/video conferenza, tutti i Consiglieri in carica e l'intero Organo di Controllo.

11.5 È ammessa la possibilità che le riunioni si tengano mediante mezzi di tele/videocomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere. Verificandosi questi requisiti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione. Delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e da un Segretario nominato in apertura di ogni riunione.

11.6 Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per cinque anni e scade alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e possono essere rieletti, nel rispetto di quanto

previsto negli articoli successivi. I suoi componenti continuano comunque ad esercitare le proprie funzioni fino alla nomina del nuovo Consiglio, ai sensi del principio di prorogatio, al fine di garantire la continuità dell'organo. Ciascun componente potrà essere revocato in ogni tempo e senza necessità di motivazione dall'ente che lo aveva nominato ai sensi del comma 1. Nel caso di cessazione anticipata dalla carica per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio di Amministrazione, l'ente che lo aveva nominato ai sensi del comma 1 provvederà alla sua sostituzione entro 30 giorni. Il Consigliere così nominato resta in carica fino alla scadenza del mandato in corso.

11.7 I membri del Consiglio di Amministrazione partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti.

11.8 Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipano, a fini consultivi ma senza diritto di voto, altri soggetti che il Presidente ritenga opportuno far intervenire.

11.9 Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, l'Organo di Controllo.

Articolo 12 - Presidente e Vicepresidente

12.1 Il Presidente e il Vicepresidente della Fondazione sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Fondatore Promotore, tra i suoi componenti. Essi rimangono in carica per cinque anni, sino all'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio, e possono essere confermati per un ulteriore mandato consecutivo.

12.2 Il Presidente della Fondazione è Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.

12.3 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

12.4 In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le sue funzioni sono assunte temporaneamente dal Vicepresidente. In tal caso al Vicepresidente spetta anche la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.

12.5 Di fronte ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Articolo 13 – Amministratore Delegato

13.1 L'Amministratore Delegato della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza qualificata di sei membri. È scelto tra i cinque membri nominati dal Fondatore Promotore.

13.2 Il Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina, ne determina i compiti e l'eventuale remunerazione. L'Amministratore Delegato ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi nei limiti dei poteri ad egli delegati dal Consiglio di Amministrazione e/o previsti dal presente statuto.

13.3 Ai fini del raggiungimento degli scopi della Fondazione, egli esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con i limiti previsti nel presente Statuto e dai regolamenti ai sensi dell'articolo 11.

In particolare, l'Amministratore Delegato:

- a) svolge l'attività di gestione e amministrazione della Fondazione, in esecuzione delle direttive e degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione;
- b) persegue l'equilibrio economico-finanziario e il buon andamento amministrativo e gestionale della Fondazione;
- c) vaglia le proposte del Direttore Scientifico di natura scientifica, al fine di assicurarne la coerenza con le direttive del Consiglio di Amministrazione e con la situazione economico-finanziaria della Fondazione;
- d) promuove l'attuazione del piano triennale delle ricerche presentato dal Direttore Scientifico e approvato dal Consiglio di Amministrazione;
- e) svolge, di concerto con il Direttore Scientifico, attività di promozione e ricerca di fondi per le attività della Fondazione e sottoscrive i relativi accordi istituzionali;
- f) cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
- g) fornisce trimestralmente al Consiglio di Amministrazione, se del caso anche previa convocazione, un report dell'attività svolta e delle iniziative da intraprendere in esecuzione delle direttive ricevute;
- h) redige, anche con la collaborazione di consulenti esterni alla Fondazione, il bilancio preventivo, il progetto di bilancio consuntivo e le relazioni accompagnatorie;
- i) presenta annualmente al Consiglio di Amministrazione una relazione sulla gestione della Fondazione, nella quale si dà conto delle attività svolte e delle principali iniziative in corso;
- j) nomina i professionisti, anche esterni alla Fondazione, esperti nelle materie di competenza, stabilendone il trattamento economico;
- k) propone al Consiglio di Amministrazione, ove se ne ravvisi l'opportunità e/o la necessità, il nominativo del direttore amministrativo e di altre figure dirigenziali della Fondazione, dei componenti del Comitato Etico, nonché i compiti, la qualifica, la durata, la natura e gli eventuali compensi dei rispettivi incarichi;

- l) attribuisce la qualifica di Partecipante della Fondazione, sulla base dei criteri determinati dal Consiglio di Amministrazione;
- m) svolge ogni ulteriore compito affidatogli dal Consiglio di Amministrazione in conformità al presente Statuto.

13.4 In caso di assenza o impedimento, l'Amministratore Delegato è sostituito dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione con un altro componente del Consiglio stesso.

13.5 Il mandato dell'Amministratore Delegato ha durata triennale ed è rinnovabile.

13.6 L'Amministratore Delegato può essere revocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione con delibera motivata adottata a maggioranza qualificata di sei membri e comunicatagli in forma scritta.

13.7 Le decisioni dell'Amministratore Delegato riguardanti la straordinaria amministrazione constano di verbale da lui sottoscritto e riportato su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Articolo 14 - Organo di Controllo e Revisione

14.1 L'Organo di Controllo e Revisione Legale è un organo collegiale composto da tre membri effettivi e due supplenti. In ragione dell'attribuzione all'Organo della funzione di revisione legale dei conti, tutti i componenti, effettivi e supplenti, devono essere iscritti nel Registro dei revisori legali.

14.2 I membri effettivi e supplenti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato. In sede di nomina, il Consiglio di Amministrazione designa il Presidente dell'Organo e determina il compenso spettante a ciascun componente effettivo.

14.3 Ai sensi degli artt.30 e 31 del D.lgs. 117/2017, l'Organo di Controllo e Revisione Legale esercita le seguenti funzioni:

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;
- c) vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, con riferimento all'andamento economico e alla sostenibilità delle attività istituzionali;
- d) accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e l'adeguatezza del sistema contabile;
- e) esamina e valuta il bilancio di esercizio e il bilancio preventivo, redigendo apposite relazioni;

- f) effettua le verifiche di cassa e ogni altro controllo ritenuto opportuno nell'ambito delle proprie competenze;
- g) partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Partecipanti;
- h) svolge la revisione legale dei conti della Fondazione ai sensi della normativa vigente;
- i) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria, o sia ritenuta opportuna, sia redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 del D.lgs. 117/2017.

14.4 L'Organo di Controllo e Revisione Legale rimane in carica per quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati. In caso di cessazione anticipata di un componente effettivo, subentra automaticamente un supplente, secondo l'ordine indicato nell'atto di nomina, che rimane in carica fino alla scadenza del mandato in corso.

14.5 Le riunioni dell'Organo di Controllo e Revisione Legale possono svolgersi anche in modalità video/teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano intervenire oralmente nonché visionare e ricevere documentazione.

14.6 I membri dell'Organo di Controllo e Revisione che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a tre adunanze consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono dall'ufficio.

14.7 Per tutto quanto non previsto dalla legge e disciplinato dal presente statuto, all'Organo di Controllo e Revisione si applicano le norme di comportamento appositamente elaborate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dagli altri organismi di settore.

Articolo 15 - Direttore Scientifico

15.1 Il Direttore Scientifico della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza qualificata di numero sei membri. Il Direttore Scientifico è scelto sulla base del *curriculum vitae*, delle pubblicazioni e della riconosciuta fama, a livello nazionale e internazionale, nel campo della ricerca scientifica. Ha durata triennale ed è rinnovabile.

15.2 Il Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina, ne determina la natura dell'incarico con apposito regolamento, l'eventuale remunerazione e la qualifica.

15.3 Il Direttore Scientifico, tra l'altro:

- a) presiede il Comitato Scientifico;

- b) elabora, insieme al Comitato Scientifico, il piano triennale delle ricerche e lo presenta al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione, previa verifica dell'Amministratore Delegato in ordine alla sostenibilità economica e finanziaria del medesimo;
- c) assicura, in collaborazione con il Comitato Scientifico e in coordinamento con l'Amministratore Delegato, l'attuazione del piano triennale delle ricerche approvato dal Consiglio di Amministrazione, riferendo a quest'ultimo sul suo stato di avanzamento con cadenza minima annuale;
- d) individua possibili sinergie con le attività di ricerca autonomamente svolte da altri soggetti presso la Fondazione, promuovendo ogni iniziativa utile alla condivisione delle conoscenze e delle prassi operative;
- e) raccoglie, sintetizza e coordina le istanze, le osservazioni e i suggerimenti provenienti dal Comitato Scientifico, proponendo all'Amministratore Delegato soluzioni ai problemi emersi di natura scientifica. Per i problemi di natura burocratica, amministrativa, logistica e del personale, il Direttore Scientifico dovrà interessare l'Amministratore Delegato per le conseguenti opportune decisioni;
- f) svolge, in collaborazione con il Comitato Scientifico, le attività preliminari e prodromiche alla discussione e all'approvazione dei progetti di ricerca finanziati dalla Fondazione, nonché all'attivazione di tenure track per ricercatori IRP;
- g) svolge, di concerto con l'Amministratore Delegato, attività di promozione e ricerca di fondi per le attività della Fondazione;
- h) partecipa, senza diritto di voto, all'Assemblea dei Partecipanti per fornire informazioni e chiarimenti sulle attività e i progetti di ricerca della Fondazione.

15.4 Il Direttore Scientifico riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione sullo svolgimento delle attività di competenza propria e del Comitato Scientifico, così come previste da apposito regolamento.

15.5 Il Direttore Scientifico può essere revocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione con delibera motivata adottata a maggioranza qualificata di **sei** membri e comunicatagli in forma scritta con un preavviso di almeno 30 giorni.

15.6 Il Direttore Scientifico potrà essere coadiuvato da un Coordinatore Scientifico, in caso di manifestata necessità, nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne disciplina anche compiti, qualifica, durata, natura e compenso. Il Coordinatore Scientifico viene scelto ai sensi dell'art. 15.1.

Articolo 16 - Comitato Scientifico

16.1 Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto:

- dal Direttore Scientifico, che lo presiede;
- da un membro indicato dall'Università degli Studi di Padova;
- da un membro indicato dal Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino presso l'Università degli Studi di Padova;
- da tutti i *Principal Investigator* (PI) attivi nell'Istituto dotati di autonomia scientifica e finanziaria.

16.2 Il Comitato Scientifico:

- a) collabora con il Direttore Scientifico alla stesura del piano triennale delle ricerche;
- b) coordina, sotto la supervisione del Direttore Scientifico, le attività di ricerca in corso presso la Fondazione, allo scopo di migliorarne la qualità e aumentarne l'efficacia;
- c) coadiuva il Direttore Scientifico nell'individuazione di sinergie e nella promozione di iniziative utili alla condivisione delle conoscenze e delle prassi tra i soggetti che svolgono attività di ricerca presso la Fondazione, al fine di creare un patrimonio comune di saperi scientifici, organizzativi e operativi che valorizzi al massimo il contributo di ciascuno alla realizzazione degli scopi di quest'ultima;
- d) presenta al Direttore Scientifico istanze, osservazioni e suggerimenti in relazione ai problemi emersi negli ambiti di propria competenza;
- e) riceve e vaglia le informative e le proposte del Direttore Scientifico, formulando eventuali osservazioni.

16.3 Il Comitato Scientifico è convocato almeno trimestralmente dal Direttore Scientifico e delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipa l'Amministratore Delegato o un suo delegato, senza diritto di voto. Delle riunioni è redatto apposito verbale.

16.4 L'organizzazione e il funzionamento del Comitato Scientifico sono determinati da un apposito Regolamento, predisposto dal Direttore Scientifico e approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17 - Scientific Advisory Board

17.1 Lo Scientific Advisory Board supervisiona l'attività scientifica della Fondazione.

17.2 È composto da tre o cinque membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione tra un'ampia rosa di candidati proposta anche dal Direttore Scientifico. I componenti sono scelti sulla base del *curriculum vitae*, delle pubblicazioni scientifiche e della riconosciuta fama, a livello nazionale e internazionale, nel campo della ricerca.

17.3 Il Consiglio di Amministrazione, al momento della nomina, determina l'eventuale compenso spettante ai componenti dello Scientific Advisory Board.

17.4 Al fine di garantire autonomia e indipendenza di giudizio, la maggioranza dei membri dello Scientific Advisory Board deve essere esterna al sistema scientifico dell'Università degli Studi di Padova e a enti o strutture di ricerca ad essa direttamente collegate.

17.5 È convocato dal Direttore Scientifico con cadenza triennale, al fine di vagliare lo stato di avanzamento delle attività di ricerca; può inoltre essere convocato in via straordinaria dal Direttore Scientifico o dal Consiglio di Amministrazione.

17.6 I pareri e le indicazioni dello Scientific Advisory Board, in ordine alle proposte e alle decisioni del Direttore Scientifico e del Comitato Scientifico nel campo della ricerca, hanno valore consultivo.

17.7 Lo Scientific Advisory Board rimane in carica per due mandati triennali e i suoi membri possono essere riconfermati. Decade automaticamente dalla carica il componente che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione su segnalazione del Direttore Scientifico, che provvede a proporre la sostituzione del membro decaduto entro i successivi sessanta giorni.

17.8 Alle riunioni dello Scientific Advisory Board possono partecipare, senza diritto di voto, l'Amministratore Delegato o un suo delegato.

Articolo 18 - Comitato etico

18.1 Il Consiglio di Amministrazione, ove ne ravvisi l'opportunità e/o la necessità, su proposta dell'Amministratore Delegato, nomina il Comitato Etico, composto da tre membri di cui almeno uno esterno alla Fondazione, al quale verrà attribuita la carica di Presidente del Comitato Etico.

18.2 Il Comitato Etico vigila sull'osservanza del Codice Etico e prende in esame ogni comunicazione ricevuta, gestendo le successive verifiche con la necessaria riservatezza sulle indagini e sull'identità del segnalante.

Articolo 19 - Sostenitori, volontari, dipendenti e collaboratori

19.1 La Fondazione opera attraverso l'apporto economico dei sostenitori, siano essi persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, la collaborazione dei volontari e il lavoro dei propri dipendenti e collaboratori, senza alcuna discriminazione di genere, politica, ideologica e religiosa.

19.2 Il volontario è una persona che liberamente e spontaneamente mette a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze, a titolo gratuito e con spirito di solidaristico servizio, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per supportare la Fondazione sia in attività operative sia durante eventi di raccolta fondi nazionali o locali ovvero in iniziative di divulgazione.

19.3 Nel rispetto della normativa vigente, la Fondazione si avvale di volontari in possesso di adeguati requisiti morali e che si impegnano a rispettare lo Statuto, le linee guida fornite dalla Fondazione ed il Codice Etico della Fondazione.

19.4 Agli eventuali rimborsi spese non si applica l'art. 17, comma 4, del D.lgs. 117/2017. Sono vietati rimborsi spese a titolo forfettario.

Articolo 20 - Scioglimento della Fondazione e destinazione del patrimonio

20.1 La Fondazione si estingue nella ricorrenza delle cause di estinzione previste dalla legge oppure a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

20.2 Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla destinazione del patrimonio nei limiti previsti dalla normativa. Il patrimonio sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017, ad altro Ente del Terzo settore scelto dal Consiglio di Amministrazione, ovvero, in mancanza di indicazioni, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.lgs. 117/2017.

20.3 Nel caso in cui si addivenisse per qualsiasi motivo alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà tre liquidatori che potranno essere scelti fra i membri del Consiglio di Amministrazione.

20.4 I beni affidati in concessione d'uso, comodato o qualsiasi altra forma di concessione alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della Fondazione tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Articolo 21 – Clausola arbitrale

21.1 Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite a un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale di Padova su istanza della parte più diligente. L'arbitro procederà e deciderà in via irrituale e secondo equità, rendendo il lodo entro 90 giorni dall'accettazione della carica. La sede dell'arbitrato sarà a Padova.

Articolo 22 – Clausola di rinvio

22.1 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, alle norme del Codice civile, nonché alle leggi applicabili vigenti in materia di Fondazioni.